



Comune di San Vito Romano

Provincia di Roma

Borgo M. Theodoli, 34 – Cap.00030 –

Tel.06.9571006 - Fax 06.9572155 - www.sanvitoromano.rm.gov.it

Ordinanza n° 10 del 06/04/2020

IL SINDACO

Oggetto: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Visti:

- Circolare del Ministero dell'Interno prot. N. 850/A.P. 1-694 del 24/01/2020;
- Decreto Legge 23/2/2020 n. 6 recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 23/2/2020 recante “disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020 n. 6”;
- Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 25/02/2020 recante “misure urgenti di contenimento del contagio”;
- Ordinanza del Ministero della Salute n. 2000618 del 25/01/2020 recante “Misure profilattiche contro il CORONAVIRUS”;
- Ordinanza del Ministero della Salute prot. N. 1224/C7SAN/C13PC del 21/02/2020 recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva – COVID 19”;
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117 recante “Chiarimenti al Decreto Legge 23/02/2020 n. 6”;

Richiamati:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.88 del 1° aprile 2020;

Viste:

- l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;



Comune di San Vito Romano

Provincia di Roma

Borgo M. Theodoli, 34 – Cap.00030 –
Tel.06.9571006 - Fax 06.9572155 - www.sanvitoromano.rm.gov.it

- l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale;

Visto, in particolare, l'articolo 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 che prevede che i Sindaci possano adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza purché non in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti previsti al comma 1 del medesimo articolo;

Preso atto che l'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, stabilisce che le misure adottate con ordinanza contingibile e urgente dai Sindaci secondo l'articolo 3 dello stesso decreto:

- sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali dell'art. 650 del Codice penale
- se il mancato rispetto dei precetti avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sopra richiamate sono aumentate fino a un terzo.
- si applicano le disposizioni per le sanzioni accessorie e procedurali previste nella stesso articolo;

Visto il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali ed in particolare l'articolo 54, comma 4, a norma del quale:

“Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”

Visto altresì l'articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo N. 267/2000 a norma del quale: “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”.

Ritenuto, pertanto, che si rendono necessarie ed urgenti misure specifiche al fine di evitare il diffondersi del contagio;

ORDINA

1) Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, l'applicazione delle seguenti misure specifiche:

- Ogni qualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 1,5 metri;



Comune di San Vito Romano

Provincia di Roma

Borgo M. Theodoli, 34 – Cap.00030 –
Tel.06.9571006 - Fax 06.9572155 - www.sanvitoromano.rm.gov.it

- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 C è fatto obbligo di rimanere presso l'abitazione in cui si ha la propria dimora, residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- l'accesso alle attività commerciali, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
- i gestori hanno l'obbligo di assumere, anche all'esterno dell'esercizio commerciale, le misure necessarie garantire il contingentamento degli accessi, in relazione alla superficie di vendita, per permettere il rispetto del distanziamento minimo di 1,5 metri tra le persone.
- All'interno del negozio i clienti dovranno mantenere la distanza di sicurezza massima possibile e comunque non inferiore ad a 1,5 metri;

2) Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste per legge;

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione dell'ordinanza n. 30 del 21 marzo 2020 è sanzionata a norma e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19.

Il presente provvedimento ha efficacia dalla pubblicazione all'albo Pretorio e fino a revoca.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al TAR Lazio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

IL SINDACO
Maurizio Pasquali